

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI COSTITUENTI
L'UNITA' SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 66

- MONDOVI' -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

N. 790 Reg.

Seduta del 02.07.1985

OGGETTO: ASSISTENZA ECONOMICA: AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI INTERVENTO.

L'anno 1985 il giorno 02 del mese di luglio alle ore 18,30 nella sede di Via San Pio V° n. 6, si è riunito, previa convocazione effettuata nei modi di legge, il Comitato di Gestione dell'Associazione dei Comuni costituenti l'Unità Socio-Sanitaria Locale n. 66 con sede in Mondovì.

Sono presenti i Sigg.ri:

FERRUA	prof. Giuseppe	-	Presidente	
MUSSO	dott. Valter	-	Vicepresidente	
CAMUTI	prof. Vittorio	-	Componente	
CAVARERO	dott. Celso	-	"	entra ore 19
FENOGLIO	prof. Ugo	-	"	
TARICCO	prof. Filippo	-	"	
TOMATIS	p.e. Vincenzo	-	"	

Sono assenti i Sigg.ri:

BELGRANO	dott. Edoardo	-	Componente	
CURTI	rag. Vincenzo	-	"	
MAROCCO	prof. Francesco	-	"	
RINALDI	p.i. Angelo	-	"	

Partecipano il Coordinatore amministrativo f.f. rag. Aldo COSTAMAGNA, il Coordinatore sanitario f.f. dr. Giovanni RAFFA e il Coordinatore dei Servizi sociali f.f. a.s. Maddalena LANFRANCO.

Partecipa altresì, senza diritto di voto, il Presidente dell'Assemblea Generale ins. Giuseppina GAIERO.

Il prof. Giuseppe FERRUA, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.


=====

UNITA' SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 66 - MONDOVI'

Relazione di pubblicazione: Certifico che copia della presente deliberazione è in pubblicazione per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 08.07.1985 ai sensi di legge.

#IL FUNZIONARIO INCARICATO -
(rag. Aldo COSTAMAGNA)

Trasmesso al Comitato di Controllo EE.LL.
il 08.07.1985 prot. n. 8195.



=====

ASSISTENZA ECONOMICA: AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI INTERVENTO.

Su invito del Presidente, partecipano alla discussione del presente atto deliberativo la sig.ra Adriana ZORGNOTTI e sig.ra Vanna ROVERE, dipendenti U.S.S.L..

Riferisce il Presidente:

Fin dal 1982, con deliberazione n. 554 del 4 maggio, il Comitato di Gestione di questa U.S.S.L. ha iniziato a normare, in via sperimentale, i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica, con lo scopo di predisporre uno strumento di intervento nel sociale, equo, incisivo ed il più possibile scevro dai condizionamenti negativi che possono impedirne un corretto utilizzo.

La sperimentazione nel quotidiano da un lato, l'evoluzione del quadro normativo dall'altro, hanno richiesto naturali aggiustamenti e correttivi: così in data 20.03.1984, con deliberazione n. 3, l'Assemblea Generale recepiva altresì, per quanto attinente l'assistenza economica, i disposti della L.R. 20/82, all'art. 19.

In data odierna, si ritiene dover riformulare, sempre alla luce dell'esperienza maturata, le modalità di intervento proprie dell'assistenza economica, fermi restando i concetti generali di riferimento ai quali si cerca, anzi, di dare attuazione sempre più precisa e puntuale.

IL COMITATO DI GESTIONE

- udita la relazione del Presidente e convenuto sulle argomentazioni addotte,
- viste le deliberazioni n. 554 del 4 maggio 1982 e n. 3 del 20.03.1984, rispettivamente del Comitato di Gestione e dell'Assemblea Generale di questa U.S.S.L.,
- valutata l'esigenza di aggiornare i criteri di intervento relativi al Servizio di assistenza economica,
- considerato che l'argomento è stato ampiamente dibattuto dalla competente Commissione assembleare nella riunione del 4 giugno u.s.,
- vista la L.R. n. 20 del 23.08.1982 "Indirizzi e normative per il riordino dei Servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte",
- vista la deliberazione n. 58 del 30.12.1982 con la quale l'Assemblea Generale ha confermato la gestione associata diretta dei Servizi socio-assistenziali in capo all'U.S.S.L. n. 66,
- rilevato che la presente proposta di deliberazione è stata posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale del 28.06.1985, ma il provvedimento non è stato assunto per la diserzione della seduta,
- ritenuto urgente provvedere in merito,

..1..


2

- udito il voto consultivo favorevole del Coordinatore amministrativo f.f., sanitario f.f. e sociale f.f.,
- ad unanimità di voti espressi in forma palese,


D E L I B E R A

- Di assumere, per il territorio dell'U.S.S.L. n. 66 di Mondovì, i criteri di intervento in tema di assistenza economica nei termini indicati nell'allegato "A" che forma parte integrante della presente deliberazione.
- Di presentare all'Assemblea Generale per la ratifica, in occasione della prima riunione, il presente provvedimento assunto per motivi d'urgenza.

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO f.f.
VERBALIZZANTE
(rag. Aldo COSTAMAGNA)



IL PRESIDENTE
(prof. Giuseppe FERRUA)



CM/gb

— U.S.S.L. N. 66 —
Copia conforme all'originale
composta di N. 9 facciate,
Mondovì 8 LUG 1985
Il Funzionario Delegato
Dr. Alberto Osada

ALLEGATO "A"

1) PREMESSA E PRINCIPI GENERALI DELL'ASSISTENZA ECONOMICA.

"Gli interventi economici sono diretti ai singoli o ai nuclei familiari in condizioni economiche che non consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita, oppure in stato di bisogno straordinario, al fine di promuovere l'autonomia.

Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari, ovvero di carattere continuativo, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno.

Interventi economici possono essere fatti in sostituzione di altri tipi di interventi socio-assistenziali, valutati indispensabili. Con propria deliberazione-quadro, secondo le indicazioni del Piano Socio-Sanitario Regionale, ogni Unità Socio-Sanitaria Locale provvede a definire parametri unitari di reddito e di bisogno cui commisurare l'erogazione dell'assistenza economica, compresa quella di natura assistenziale già di competenza di Enti le cui funzioni sono state attribuite ai Comuni singoli o associati dal D.P.R. 24.7. 1977 n. 616".*

Occorre pertanto stabilire criteri uniformi cui attenersi nell'erogazione dell'assistenza economica, al fine di ridurre il più possibile la discrezionalità degli interventi e, pur nel rispetto delle leggi vigenti, di evitare al massimo la differenziazione per categorie.

Il presente regolamento ha il compito di definire i criteri di intervento per l'assistenza economica e fa riferimento alle linee di indirizzo sottoelencate.

L'intervento economico:

- assume significato solo se ricompreso nell'ambito di un piano di lavoro globale che l'operatore sociale predispone per ogni situazione su cui interviene. Per questo l'intervento economico si configura come uno strumento e mai come un fine;
- è finalizzato a promuovere l'autonomia delle persone, in particolare di quelle più esposte, quali anziani, minori e handicappati, evitando rigorosamente di cronicizzare il bisogno, di peggiorare un degrado spesso già in atto e di destinare all'utente un ruolo di passività: occorre cioè fare dell'intervento economico un uso promozionale e non assistenzialistico autoriproducentesi;
- non deve essere deresponsabilizzante né dell'interessato né delle persone tenute per legge agli alimenti;
- mira a mantenere l'individuo nel proprio contesto sociale ed abitativo;
- deve essere uguale per tutti in proporzione al bisogno e non differenziato per categorie di persone;
- è sostitutivo di altri servizi carenti o non utilizzabili nelle situazioni concrete.

* art. 19 L.R. n. 20 del 23.08.1982 "Indirizzi e normative per il riordino dei Servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte".

2) CRITERI DI RIFERIMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA.

Minimo vitale:

s'intende la disponibilità economica necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita e di relazioni sociali, seppure al minimo livello.

Il suo ammontare deriva pertanto dai costi minimi che una persona o una famiglia devono sostenere per:

- alimentazione,
- abbigliamento,
- igiene della casa e della persona,
- spese generali della casa,
- biancheria ed utensileria,
- vita di relazione,
- affitto (fino al tetto stabilito annualmente).

Minimo alimentare:

s'intende la disponibilità economica necessaria per garantire la semplice sussistenza.

Il suo ammontare è determinato dagli elementi contenuti in una dieta-standard, bilanciata nei suoi elementi nutritivi per fornire le calorie necessarie e differenziata per fasce di età.

3) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI.

- a - Assistenza Economica Continuativa.
- b - Assistenza Economica per Bisogni Specifici.
- c - Assistenza Economica Eccezionale.
- d - Contributi a titolo di prestito in attesa di prestazioni previdenziali.

a) - Assistenza economica continuativa.

1 - Contributi basati sul minimo vitale:

Sono finalizzati a dare un sostegno economico continuativo a situazioni stabilmente carenti, o per le quali non si prevedano a brevi termini sostanziali miglioramenti.

I destinatari sono le persone il cui reddito è inferiore al minimo vitale. Hanno pertanto diritto:

- persone con età superiore ai 60 anni;
- persone anche di età inferiore, ma con invalidità riconosciuta almeno pari al 67%;
- persone soggette ad assistenza psichiatrica, per le quali l'equipe di zona dichiara una inabilità lavorativa temporanea.

La documentazione necessaria per accedere alle prestazioni che le persone interessate, o in casi particolari, loro delegati, devono

produrre alla Sede del Distretto consiste in:

- domanda su apposito modulo;
- stato di famiglia;
- busta paga per ciascun componente il nucleo familiare, o tesserino di disoccupazione, oppure mod. 101 o mod. 740;
- fotocopia del libretto di pensione;
- ricevuta dell'affitto;
- ogni altro documento ritenuto utile allo scopo.

La situazione documentata potrà essere verificata direttamente o indirettamente dagli operatori addetti al Servizio.

Motivi di esclusione:

- reddito superiore al minimo vitale;
- proprietà di beni immobili (salvo il caso di alloggio adeguato alle esigenze della persona o del nucleo e abitato dagli stessi; in tal caso al minimo vitale viene detratto l'importo dell'affitto);
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del C.C.) che di fatto vi provvedano. In ogni caso tuttavia il contributo sarà erogato solo se saranno stati esperiti tutti i tentativi perchè le persone obbligate provvedano a corrispondere gli alimenti.

Determinazione del contributo:

L'entità del contributo è pari alla differenza tra il minimo vitale ed il reddito accertato, fino al limite di reddito preso a riferimento per la concessione della pensione sociale I.N.P.S. al coniuge (per l'anno in corso di f. 8.025.750 annue, diviso per 13 mensilità = f. 617.365 mensili), automaticamente rivalutato in base agli incrementi stabiliti dall'I.N.P.S..

Tali sussidi hanno durata annuale e sono rinnovabili previa verifica del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste.

Nel caso di assegno a persone soggette ad assistenza psichiatrica, l'onere relativo sarà a carico del Bilancio Sanitario (L. 833/78, art. 1, L. 730/83, art. 30).

Su proposta degli operatori del Distretto si può determinare la erogazione del contributo sotto forma di generi alimentari o di altri beni di consumo, per casi particolari.

2 - Contributi basati sul minimo alimentare:

Sono assistibili, con sussidi basati sul minimo alimentare, le persone o i nuclei temporaneamente sprovvisti di reddito sufficiente ai bisogni vitali in quanto non possano momentaneamente accedere al lavoro o ne siano emarginati per cause non totalmente imputabili alla loro volontà.

Tali sussidi sono pari alla differenza tra il reddito accertato e il minimo alimentare più affitto, più o meno il 20% dell'importo da erogare secondo la valutazione dell'Assistente sociale, fino al limite del reddito previdenziale di cui sopra.

Essendo la situazione di insufficienza di reddito transitoria, i contributi saranno erogati fino a un massimo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili a seguito di attenta verifica.

Su proposta degli operatori del Distretto si può determinare la erogazione del contributo sotto forma di generi alimentari o di altri beni di consumo, per casi particolari.

b) - Assistenza Economica per Bisogni Specifici.

Si tratta di un intervento volto a coprire bisogni specifici di persone aventi titolo ad usufruire dell'assistenza economica continuativa e di quanti, pur risultando in grado, con il proprio reddito, di raggiungere il minimo vitale o alimentare, non riescono però a sostenere l'onere relativo al soddisfacimento di quei bisogni cui occorre dare una risposta per il mantenimento o l'acquisizione delle condizioni di benessere psico-fisico.

Tali interventi sono più che mai finalizzati a garantire l'autonomia e la coesione del nucleo familiare, ponendosi anche come alternativa all'istituzionalizzazione di anziani, handicappati, invalidi e minori. Ci si riferisce, per esempio, alle seguenti situazioni:

- necessità di diete particolari e costose le cui spese non siano coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- assistenza e sostegno educativo-didattico a minori inseriti in famiglie multi-problematiche;
- appoggio in tutte quelle situazioni rese precarie dalla presenza di persone con handicaps o limitata autonomia psico-fisica, anche ad integrazione di servizi già prestati da Enti Pubblici;
- accesso a servizi gestiti da privati nonchè esonero o riduzione di rette per servizi erogati da Enti Pubblici (mense, corsi di formazione professionale, attività ricreativo-culturali, soggiorni climatici ...).

L'entità delle prestazioni non dovrà superare il 90% della spesa da coprire, salvo casi particolari per i quali l'Assistente sociale ritenga opportuna una copertura totale della spesa.

c) - Assistenza Economica Eccezionale.

Oltre agli interventi ordinari, di cui ai punti precedenti, è prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario quando ricorrano situazioni imprevedute ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi, e che, comunque, con un intervento eccezionale "una tantum" possano essere risolte (eventualmente anche con l'aiuto di altri Enti).

In linea, di massima costituisce motivo di esclusione un reddito superiore al citato limite di reddito previdenziale.

d) - Contributi a titolo di prestito in attesa di prestazioni previdenziali.

Possono essere concessi in casi di estrema necessità alle persone che hanno acquisito il titolo alle prestazioni minime I.N.P.S. o di invalidità civile, e sono in attesa delle relative liquidazioni.

Spettano altresì ai nuclei in cui il capo famiglia è in attesa di indennità per cassa integrazione o per la disoccupazione.

Il prestito è subordinato all'esibizione, da parte del richiedente, della dichiarazione scritta comprovante il riconoscimento del diritto da parte degli Enti competenti.

L'entità del prestito è pari all'importo mensile della pensione, fino al massimale del minimo vitale, e nel caso dei nuclei è pari all'importo dell'indennità spettante fino al massimale del minimo alimentare. Il prestito decorre:

- per le pensioni I.N.P.S., dal momento della comunicazione del riconoscimento del diritto da parte dell'Ente;
- per le invalidità civili dal momento della comunicazione ufficiale del diritto all'assegno mensile.

L'erogazione del contributo è subordinata all'accettazione dell'obbligo di rimborsare quanto percepito, sottoscrivendo una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notarile. L'erogazione del prestito cessa con il ricevimento della pensione o delle altre indennità.

Sono esclusi coloro che:

- non abbiano acquisito il diritto alla pensione o alla disoccupazione o alla cassa integrazione;
- abbiano parenti tenuti per legge agli alimenti fino al tetto massimo del minimo vitale;
- abbiano proprietà di beni mobili ed immobili, salvo alloggio adeguato alle esigenze della persona ed abitato dalla stessa.

I documenti richiesti per comprovare lo stato di necessità sono:

- la dichiarazione comprovante il diritto alla pensione o altra indennità;
- stato di famiglia;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva.

4) MODALITA' DI EROGAZIONE.

I sussidi sono erogati ^{in genere} con mandato presso l'Esattoria per i residenti in Mondovì e con assegni al domicilio per i residenti negli altri Distretti. Nel caso di persone o nuclei che non diano sufficienti garanzie per l'utilizzo finalizzato del contributo, su proposta dell'Assistente sociale del Distretto, la U.S.S.L. può decidere l'erogazione sotto forma di generi alimentari o di altri beni di consumo comprese le utenze.

5) NORME FINALI.

Questo regolamento, valido su tutto il territorio di questa U.S.S.L., potrà essere modificato, in tutto o in parte, su proposte motivate del Servizio socio-assistenziale o degli organi competenti.

Gli interventi dovranno essere proposti tenendo conto delle disponibilità di Bilancio dell'U.S.S.L.; per tale motivo si escludono dagli aventi diritto all'assistenza economica continuativa temporanea e straordinaria coloro che non hanno acquisito il domicilio di soccorso. In tali casi, interventi economici eccezionali potranno essere proposti fino ad un massimo di f. 500.000 annue e per gravi motivi. In ogni caso l'U.S.S.L. si rinvierà per il rimborso nei confronti dei Comuni, sede di domicilio di soccorso.

La proposta dell'Assistente sociale, corredata dell'opportuna documentazione, sarà sottoposta all'attenzione del Comune di residenza dell'utente per una conferma circa la veridicità e completezza dei dati socio-economici su cui si basa la proposta stessa.

Non si tratta pertanto di un parere vincolante circa l'opportunità e l'entità del contributo in quanto tale valutazione è di competenza esclusiva dell'operatore che lo propone e del Comitato di Gestione.

Il visto del Comune riveste un particolare significato non solo quale fonte privilegiata di informazioni diversamente non attingibili, bensì quale momento di collegamento e di compartecipazione tra tecnici U.S.S.L. e amministratori locali alle problematiche più urgenti di quel territorio di cui il Comune, per elezione, deve costituire la massima rappresentatività. Ai Comuni sarà data periodica comunicazione degli interventi deliberati.